

COMUNE DI COSTA VESCOVATO

Provincia di Alessandria

Deliberazione N. 8

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTÀ DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO (COMUNE POPOLAZIONE INFERIORE 5.000 AB.) AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 831 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2019.

L'anno Duemilaventi addì Ventisette del mese di Giugno alle ore 12.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RUBE OTTAVIO	Sindaco	Presente
BONADEO SARA	Consigliere	Presente
BOVERI FABIO	Consigliere	Presente
MALASPINA CRISTINA	Consigliere	Presente
BELLINZONA MATTIA	Consigliere	Presente
POGGI ENRICO	Consigliere	Presente
ALVIGINI LORENZO PIETRO ANGELO	Consigliere	Assente
BONDONE ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BERUTTI ATTILIO	Consigliere	Presente
PROMUTICO ROBERTA	Consigliere	Presente
BONDONE PIER VALTER	Consigliere	Assente

Totale presenti: 9

Totale assenti: 2

Assiste il Segretario comunale reggente, Giorgio Musso. Presiede il Sindaco, Ottavio Rube.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione sul punto all'ordine del giorno;

Visto il comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1 co. 831 della legge 30.12.2018, n.145 (legge di bilancio 2019), che recita: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”*;

Considerato che:

- in base all'art. 156 co. 2 del D.lgs. 267/2000, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT;
- la popolazione residente di questo Comune, rilevata ai sensi del predetto art. 156 co. 2 del D.lgs. 267/2000, è inferiore a 5.000 abitanti;
- il bilancio consuntivo è stato approvato per l'esercizio 2018 con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 06/05/2019;

Considerato altresì che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;

Visto il punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 *“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”* che prevede che: *“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e rendiconti”*;

Considerato che questo Comune non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1;

Ritenuto che la contabilità finanziaria offra gli elementi informativi sufficienti per assolvere in maniera completa alle finalità connesse alla redazione del bilancio consolidato previste dalla legge;

Ritenuto dunque opportuno esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, co. 3, del D.lgs. 267/2000;

Rilevato che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, nella deliberazione n. 18/2019 che approva le linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018, ha confermato che *“è onere degli Enti formalizzare la scelta con apposita deliberazione”*;

Precisato che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

Rilevato inoltre che la presente deliberazione non necessita del parere dell'organo di revisione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. 267/200 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 118/2011;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli su n. 9 Consiglieri comunali presenti e votanti, espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

1. Di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, co. 3, del D.lgs. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, co. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;
2. Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio Ragioneria e all'organo di revisione dell'Ente.

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

Con separata votazione e con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Rube Ottavio

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Musso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000)

n.Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 29 giugno 2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Musso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva dal giorno 27 giugno 2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Musso

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Musso